

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 luglio 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2004, n. **0386/Pres.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità di costituzione e di assegnazione del fondo regionale per l'audiovisivo, ai sensi dell'art. 7, commi 77 e 78, della legge regionale n. 1/2003 - Approvazione Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 dicembre 2004, n. **0409/Pres.**

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Protezione civile della Regione. Approvazione integrazione.
Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2004, n. **0428/Pres.**

Regolamento concernente criteri, procedura e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione modifica Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2004, n. **0429/Pres.**

Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato. Approvazione modifiche Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2004 n. **0430/Pres.**

Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/1997 - Approvazione modifiche Pag. 7

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE STATUTARIA 4 marzo 2005, n. 1.

Statuto della Regione Piemonte Pag. 7

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005 Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 5.

Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 6.

Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali Pag. 19

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 Pag. 22

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) Pag. 23

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007. Pag. 23

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 8/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 9/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma. Pag. 27

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25, della Regione Piemonte, recante: «Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole e istituti musicali nella Regione Piemonte)». (Legge pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* - 3^a serie speciale - n. 9 del 5 marzo 2005) Pag. 31

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 novembre 2004, n. 0386/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di costituzione e di assegnazione del fondo regionale per l'audiovisivo, ai sensi dell'art. 7, commi 77 e 78, della legge regionale n. 1/2003 - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 51 del 22 dicembre 2004)

IL PRESIDENTE

Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 30 ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la successione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti in legge;

Richiamata la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni «Disciplina organica del turismo»;

Visto l'art. 7, comma 77, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, con il quale, al fine di potenziare le produzioni cinematografiche e televisive da realizzarsi nel Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento all'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per la costituzione di un fondo, denominato «Fondo regionale per l'audiovisivo» da destinare alle società di produzione;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3032 del 12 novembre 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di costituzione e di assegnazione del Fondo regionale per l'audiovisivo, ai sensi dell'art. 7, commi 77 e 78, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 novembre 2004

ILLY

Regolamento concernente i criteri e le modalità di costituzione e di assegnazione del fondo regionale per l'audiovisivo, ai sensi dell'art. 7, commi 77 e 78, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7, commi 77 e 78, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 concernente «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2003)», i criteri e le modalità di finanziamento del Fondo regionale per l'audiovisivo, di seguito denominato Fondo, e di concessione ed erogazione dei contributi a valere sullo stesso da destinare alle società di produzione audiovisiva.

Art. 2.

Domanda per il finanziamento del Fondo

1. L'Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission, di seguito denominata Associazione, presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla direzione centrale attività produttive, servizio promozione e internazionalizzazione, domanda di finanziamento del fondo, da destinare alle società di produzione audiovisiva.

2. La domanda di finanziamento è corredata del programma di attività volto alla promozione e gestione del fondo nell'anno di riferimento.

3. Con domanda motivata e in casi di provata urgenza, l'associazione può chiedere modifiche o integrazioni al programma di attività, a fronte di nuove opportunità non prevedibili al momento della presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 3.

Beneficiari del fondo

1. Le risorse del fondo sono assegnate alle società di produzione audiovisiva aventi sede legale in Italia o in altri stati appartenenti o non appartenenti all'Unione europea, che realizzano produzioni audiovisive nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi a valere sul fondo, le società di produzione sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

a) sostenimento di una spesa sul territorio regionale pari ad almeno il 150 per cento del contributo regionale, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle di investimento;

b) riprese sul territorio regionale pari ad almeno il 70 per cento del totale delle riprese in esterno del film montato e ad almeno il 50 per cento delle riprese totali del film montato, ad esclusione delle produzioni con permanenza sul territorio regionale inferiore alle cinque settimane di ripresa e dei film seriali con più di due puntate, con riferimento ai quali le riprese sul territorio regionale sono pari ad almeno il 10 per cento del totale delle riprese in esterno del film montato;

c) inizio delle riprese sul territorio regionale entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui viene richiesto il contributo;

d) menzione della dicitura in collaborazione con l'associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission nei titoli di testa delle produzioni di cinema con permanenza sul territorio regionale superiore alle tre settimane di ripresa;

e) primi ringraziamenti, corredata da logo, ove richiesto, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alla associazione nei titoli di coda di tutte le produzioni e di ogni singola puntata dei film seriali;

f) organizzazione sul territorio regionale di una conferenza stampa durante il periodo delle riprese, qualora sia richiesto, con la presenza del regista e degli interpreti principali, nonché dell'assessore regionale alle attività produttive o suo delegato e del Presidente dell'Associazione o suo delegato, senza selezione o esclusioni di rappresentanti dei media;

g) concessione a titolo gratuito in favore dell'associazione dei diritti in ordine ad almeno cinque foto di scena scelte dalla medesima associazione, nonché di un permesso in favore di un operatore delegato dalla stessa associazione relativamente alla realizzazione di foto di scena e di riprese del backstage durante almeno una giornata di ripresa;

h) concessione a titolo gratuito in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'associazione, entro trenta giorni dalla messa in onda o dall'uscita in sala della produzione, di una copia VHS alta qualità del film montato e di una copia BetaCam alta qualità del medesimo film, anche a scopo di proiezione sul territorio regionale senza fini di lucro;

i) autorizzazione in favore di un rappresentante dell'Associazione a presenziare sul set in tempi e modi concordati;

l) uscita in sala o messa in onda del film entro il termine perentorio di 36 mesi dall'ultimo giorno di riprese nel territorio regionale.

Art. 5.

Domande di contributo da parte delle società di produzione

1. Le società di produzione presentano domanda di contributo all'associazione, compilando appositi moduli forniti dalla stessa. Copia della domanda, unitamente alla documentazione allegata, va contestualmente inoltrata, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, direzione centrale attività produttive - servizio promozione e internazionalizzazione.

2. La domanda di contributo deve pervenire all'associazione entro il 31 gennaio di ogni anno e, nei casi di cui all'art. 2, comma 3 almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle riprese sul territorio regionale.

3. La domanda di contributo indirizzata all'associazione è corredata della seguente documentazione:

a) visura camerale della società di produzione o documento equipollente, nell'ipotesi di società straniera, recante i dati identificativi della stessa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;

b) relazione illustrativa delle produzioni audiovisive realizzate dalla società di produzione;

c) soggetto del film;

d) sceneggiatura del film;

e) curriculum professionale del regista e degli interpreti principali;

f) accordo di distribuzione o di messa in onda del film, ove esistente.

4. La presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento del contributo, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Art. 6.

Criteri e modalità di finanziamento del fondo

1. Il finanziamento del fondo è concesso con decreto del direttore del servizio promozione e internazionalizzazione in favore dell'associazione successivamente al riparto approvato con decreto del direttore centrale attività produttive o di un suo delegato, ai sensi del comma 2, su proposta di una commissione formata dal direttore del servizio promozione e internazionalizzazione della direzione centrale attività produttive, del direttore della comunicazione e dal presidente dell'associazione o da loro delegati.

2. Il riparto del finanziamento annuale in favore delle società di produzione, viene disposto tenendo conto delle caratteristiche delle produzioni, avuto particolare riguardo alla valenza promozionale internazionale e nazionale dell'immagine della Regione Friuli-Venezia Giulia, alle ricadute economiche sul territorio regionale e al richiamo turistico, graduando gli importi dei singoli contributi in base al periodo di permanenza sul territorio regionale e alla destinazione della produzione, nel rispetto dei seguenti limiti massimi di ammontare:

a) contributo non superiore a 120 mila euro in favore di produzioni con permanenza nel territorio regionale superiore alle sette settimane di riprese;

b) contributo non superiore a 50 mila euro in favore di produzioni con permanenza nel territorio regionale superiore alle cinque settimane di riprese;

c) contributo non superiore a 20 mila euro in favore di produzioni con permanenza nel territorio regionale superiore alle tre settimane di riprese;

d) contributo non superiore a 5 mila euro in favore di produzioni con permanenza nel territorio regionale superiore a una settimana di ripresa.

3. L'associazione eroga i contributi alle società di produzione individuate con il decreto del direttore centrale attività produttive o di un suo delegato di cui al comma 1 e per gli importi ivi indicati.

4. Il decreto di concessione di cui al comma 1 può disporre, in via anticipata, l'erogazione fino al 50 per cento del finanziamento, su presentazione da parte dell'associazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

5. Il finanziamento concesso con il decreto di cui al comma 1 è erogato, per l'ammontare che residua a seguito del pagamento dell'anticipo di cui al comma 4 e fino al 70 per cento, previa presentazione di:

a) nota illustrativa dell'associazione recante l'indicazione degli importi corrisposti alle società di produzione, nel rispetto dell'art. 7;

b) idonea documentazione comprovante i predetti versamenti;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante il rispetto delle disposizioni di legge disciplinanti la materia, del presente regolamento, nonché delle altre eventuali condizioni poste dal decreto di concessione.

6. Il saldo del finanziamento concesso con il decreto di cui al comma 1 è erogato, previa rendicontazione della spesa ai sensi dell'art. 8.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi in favore delle società di produzione

1. I contributi destinati alle società di produzione sono erogati dall'Associazione in favore dei beneficiari e per gli importi individuati ai sensi dell'art. 6, in data non anteriore all'accreditamento del finanziamento regionale in favore della medesima Associazione, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) primo acconto pari al 30 per cento del contributo entro il termine di trenta giorni dalla data di inizio delle riprese sul territorio regionale;

b) secondo acconto pari al 50 per cento del contributo entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione della spesa di cui all'art. 8, comma 1;

c) saldo finale pari al 20 per cento del contributo entro il termine di trenta giorni dalla messa in onda o dall'uscita in sala della produzione.

2. A fronte dell'erogazione degli acconti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'associazione ha facoltà di chiedere apposita fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia della restituzione degli importi erogati, nelle ipotesi di mancato rispetto del presente regolamento, nonché di mancata messa in onda od uscita in sala della produzione.

Art. 8.

Modalità di rendicontazione della spesa

1. Le società di produzione devono presentare all'Associazione, entro il termine di sessanta giorni dall'ultimo giorno di riprese sul territorio regionale, copia non autenticata della documentazione di spesa, quietanzata, annullata in originale ai fini dell'incentivo, per un ammontare di spesa sostenuto sul territorio regionale pari al 150 per cento del contributo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), corredata di una dichiarazione del legale rappresentante attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. L'Associazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 e comunque entro il termine fissato con decreto di concessione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, è tenuta a presentare alla direzione centrale attività produttive - Servizio promozione e internazionalizzazione, l'elenco analitico della medesima documentazione della spesa e una dichiarazione del proprio legale rappresentante attestante il rispetto delle disposizioni di legge disciplinanti la materia, del presente Regolamento, nonché delle altre eventuali condizioni poste dal decreto di concessione.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. Sono fatte salve e ritenute, pertanto, valide le domande di finanziamento del fondo e di contributo per l'assegnazione dello stesso già presentate nel corso dell'anno 2004 anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento, entro il termine di trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 dicembre 2004, n. 0409/Pres.

Legge regionale n. 4/2001, art. 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line per le esigenze operative correnti della Protezione civile della Regione. Approvazione integrazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 12 gennaio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l'art. 8, comma 52, il quale dispone che per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali e i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a corsi, seminari, convegni e iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 8 agosto 2001, n. 0309/Pres. che approva il regolamento che definisce le norme e le procedure contabili da utilizzare per le esigenze della protezione civile della Regione;

Viste le modifiche apportate al comma 52, dell'art. 8, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4 dal comma 26, art. 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19;

Considerato che in base a tali modifiche le direzioni regionali e i servizi autonomi della Regione sono autorizzati a sostenere «minute spese di rappresentanza»;

Rilevato che la Protezione civile della Regione, nell'ambito della sua attività istituzionale, intrattiene pubbliche relazioni interne ed internazionali;

Considerata la necessità di accogliere con atti di cortesia e di ospitalità la rappresentanza;

Ritenuto, pertanto, di apportare al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0309/2001 le integrazioni previste dalla legge regionale n. 19/2004 atte a consentire minute spese di rappresentanza;

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 29 novembre 2004, n. 3223;

Decreta:

Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0309/Pres. e relativo all'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a corsi, seminari, convegni e iniziative di formazione e di aggiornamento professionale correnti per le esigenze della Protezione civile della Regione, è integrato come segue:

Art. 1.

Spese della protezione civile della Regione

1. Dopo la lettera *d*) del comma 2 dell'art. 1 è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) beni e generi di conforto per colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri con personalità o autorità per le relazioni interne ed internazionali».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come integrazione a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 dicembre 2004

ILLY

05R0212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 dicembre 2004, n. 0428/Pres.

Regolamento concernente criteri, procedura e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione modifica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 12 gennaio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, concernente «Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36»;

Visto, in particolare, l'art. 6 della legge regionale n. 36/1996, come sostituito dall'art. 58, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, che autorizza l'amministrazione regionale ad erogare a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese commerciali, turistiche, di servizi e studi professionali per l'ammodernamento degli esercizi e per l'acquisto di beni strumentali;

Visto il proprio decreto n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002, come modificato con successivo decreto n. 0219/Pres. del 28 giugno 2004, che approva il «Regolamento concernente criteri, procedura e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2»;

Ritenuto necessario modificare l'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/2002;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3331 del 6 dicembre 2004;

Decreta:

Il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0251/Pres. del 21 agosto 2002 è modificato in conformità al testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 dicembre 2004

ILLY

Modifica al «Regolamento concernente criteri, procedura e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0251/Pres.

Art. 1.

*Modifica all'art. 4 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0251/2002*

1. Il comma 1 dell'art. 4 del «Regolamento concernente criteri, procedura e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito

dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0251/Pres. è sostituito dal seguente:

«1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento, le piccole e medie imprese che svolgono l'attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi - con eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile il regolamento di cui all'art. 2 - iscritte nel registro delle imprese e, ove previsto, nel registro esercenti il commercio presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - e gli studi professionali.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2004, n. **0429/Pres.**

Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato»;

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato», ed in particolare l'art. 6 che istituisce il registro generale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente il «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. con cui è stato emanato il regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato;

Visto l'art. 3, comma 3, del regolamento il quale stabilisce che in caso di modifiche dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti al fine dell'adeguamento alla normativa sul volontariato, il termine di centottanta giorni per l'adozione del provvedimento di iscrizione ovvero di diniego decorre dalla data dell'assemblea che ha approvato le modifiche stesse;

Visto altresì l'art. 5 del predetto regolamento che fissa in sessanta giorni il termine per l'adozione del provvedimento di iscrizione o di diniego dell'iscrizione al registro;

Ritenuto di semplificare la procedura di iscrizione al registro generale, eliminando dalla stessa il termine previsto dall'art. 3, comma 3, del regolamento medesimo;

Ritenuto inoltre di prevedere la possibilità di sospendere il termine di cui all'art. 5 nel corso della fase istruttoria qualora lo statuto o l'accordo degli aderenti risultino privi di taluno dei requisiti formali prescritti dalla già citata legge-quadro sul volontariato ai fini di un loro adeguamento;

Sentito il comitato regionale del volontariato che si è espresso favorevolmente nella seduta del 25 ottobre 2004;

Ritenuto pertanto di modificare nei sensi su indicati il regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3324 del 6 dicembre 2004;

Decreta:

1. Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2004

ILLY

Modifiche al «Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato», emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

1. Il comma 3 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa sia rilevata la carenza di taluno dei requisiti di cui all'art. 2, il servizio competente ne dà comunicazione all'organizzazione la quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, salva motivata proroga, deve trasmettere la seguente documentazione:

a) copia autenticata o registrata dello statuto reso conforme ai requisiti di cui all'art. 2;

b) copia autenticata o registrata del verbale dell'assemblea che ha deliberato le modifiche statutarie.

1-ter. Il termine di cui al comma 1 rimane sospeso sino all'acquisizione della documentazione ovvero sino alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.

1-quater. In caso di mancata trasmissione della documentazione, ovvero di persistente carenza dei requisiti di cui all'art. 2, è disposto il diniego all'iscrizione entro il termine e con le modalità di cui al comma 1.

1-quinquies. L'elenco delle nuove organizzazioni di volontariato iscritte è comunicato al comitato regionale del volontariato nella prima riunione utile.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2004 n. 0430/Pres.

Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/1997 - Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 19 gennaio 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 «Disciplina delle residenze polifunzionali»;

Visto il decreto n. 0420/Pres. di data 16 dicembre 1997 con il quale è stato approvato il «Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19», e in particolare l'art. 10, comma 2;

Preso atto che da una rilevazione effettuata dalla direzione centrale salute e protezione sociale su tutte le residenze polifunzionali della Regione, è emerso che il requisito relativo al possesso della licenza media superiore costituisce il maggior impedimento per i titolari/responsabili delle suddette strutture a ricoprire il ruolo di direttore responsabile;

Ravvisata l'opportunità, nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensità, di ampliare i requisiti per l'accesso ai corsi teorici/pratici di formazione e aggiornamento, professionale per direttore responsabile di residenze polifunzionali;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 10, comma 2 del succitato regolamento estendendo la possibilità di accesso ai corsi per direttore responsabile di residenze polifunzionali anche a coloro che, pur in mancanza del titolo di studio, sono in possesso di documentata esperienza lavorativa di almeno 10 anni, come responsabile e/o titolare di residenza polifunzionale;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3364 di data 6 dicembre 2004;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare quale modifica al regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 23 dicembre 2004

ILLY

Modifiche al «Regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19» emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0420/Pres. del 16 dicembre 1997.

Art. 1.

Modifica dell'art. 10 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0420/1997

1. Il comma 2 dell'art. 10 del regolamento delle residenze polifunzionali di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, emanato con il decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 1997, n. 040/Pres., è sostituito dal seguente:

«Il direttore responsabile deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e avere documentata esperienza di lavoro triennale nel campo socio-assistenziale o sanitario ovvero essere in possesso di documentata esperienza lavorativa, di almeno dieci anni, come responsabile e/o titolare di residenza polifunzionale, e partecipare ai corsi teorico/pratici di formazione e aggiornamento professionale di cui all'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 19/1997».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0241

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE STATUTARIA 4 marzo 2005, n. 1.

Statuto della Regione Piemonte.

(Pubblicata nel *suppl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 7 marzo 2005*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM È STATA PRESENTATA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge statutaria:

PREAMBOLO

Il Piemonte, Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell'Unione europea, ispirandosi ai principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese;

riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue comunità;

perseguendo per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni;

riconoscendo che attraverso gli enti locali, le autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali, politiche ed economiche si realizza la partecipazione dei cittadini alle funzioni legislative e amministrative secondo il principio di sussidiarietà;

promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio;

promuovendo, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali;

assumendo, come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;

operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia;

adotta il presente statuto regionale.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

La Regione Piemonte

1. Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e i principi della Costituzione e dello statuto, nel quadro dei principi definiti dall'Unione europea.

2. La Regione Piemonte comprende i territori delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

3. La città di Torino è capoluogo della Regione ed è sede del consiglio e della giunta regionale.

4. La bandiera, il gonfalone e lo stemma della Regione Piemonte sono disciplinati con legge regionale.

Art. 2.

Autonomia e partecipazione

1. La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.

2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo statuto e dal regolamento.

5. La Regione predispone indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.

Art. 3.

Principio di sussidiarietà

1. La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le province, i comuni e le comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.

3. La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal consiglio delle autonomie locali.

4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

Art. 4.

Programmazione

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni collinari.

3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.

Art. 5.

Sviluppo economico e sociale

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.

Art. 6.

Patrimonio naturale

1. La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.

2. La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.

Art. 7.

Patrimonio culturale

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.

2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.

3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.

4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.

5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.

Art. 8.

Territorio

1. La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.

2. La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle comunità montane e nelle unioni di comuni collinari, l'organizzazione dei comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.

3. La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle province con prevalenti caratteristiche montane.

Art. 9.

Tutela della salute dei cittadini

1. La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità.

2. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.

3. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale.

Art. 10

Diritto all'abitazione e tutela del consumatore

1. La Regione riconosce e promuove il diritto all'abitazione.

2. La Regione, nel tutelare il consumatore, promuove la pluralità dell'offerta, la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti e favorisce lo sviluppo di associazioni tra i consumatori.

Art. 11.

Diritti sociali

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli polidi, ai profughi e ai rifugiati.

2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.

3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.

Art. 12.

Informazione

1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale.

3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 13.

Pari opportunità

1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.

2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del consiglio e della giunta regionale.

Art. 14.

Istruzione e ricerca

1. La Regione garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per il raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione, maggiori opportunità personali di crescita culturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'accesso.

2. La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con università, fondazioni e istituti di ricerca.

Art. 15.

Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

2. Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.

3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.

4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.

5. La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONI

Capo I

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 16.

Organi della Regione

1. Sono organi della Regione: il consiglio regionale, il presidente della giunta e la giunta regionale.

Capo II

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 17.

Consiglio regionale

1. Il consiglio regionale è composto da sessanta consiglieri.

2. Il consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.

3. Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

4. La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati al consiglio.

Art. 18.

Consiglieri regionali

1. Lo status di consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del consiglio.

2. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. I consiglieri presentano proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.

5. Le indennità dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.

Art. 19.

Diritto di accesso dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Regione, dagli enti e dalle aziende da essa istituiti le informazioni e i documenti connessi all'attività della Regione.

2. I consiglieri hanno facoltà di richiedere e ottenere la visione anche degli atti e dei documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.

Art. 20.

Prima seduta del consiglio regionale

1. Il consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del presidente del consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Il consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.

3. La presidenza provvisoria del consiglio è assunta dal consigliere più anziano d'età.

4. Il consiglio come primo atto procede alla elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza.

Capo III

ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 21.

Organi del consiglio regionale

1. Sono organi del consiglio regionale:

- a) il presidente;
- b) l'ufficio di presidenza;
- c) i gruppi consiliari;
- d) le giunte e le commissioni consiliari.

Art. 22.

Elezione dell'ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti, da tre segretari.

2. L'ufficio di presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

3. L'elezione del presidente del consiglio regionale ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. Alla elezione dei vice presidenti e dei segretari si procede con votazioni separate e ciascun consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal regolamento.

5. L'ufficio di presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo statuto, investe l'intero ufficio.

Art. 23.

Presidente del consiglio regionale

1. Il presidente rappresenta il consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 24.

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri regionali devono appartenere ad un gruppo consiliare, secondo le norme del regolamento. Ogni gruppo elegge un presidente che ne dirige l'attività.

2. Il consiglio regionale assicura ai singoli gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.

Art. 25.

Convocazione del consiglio regionale e ordine del giorno

1. La convocazione del consiglio regionale e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal presidente del consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento.

2. La programmazione dei lavori del consiglio garantisce il rispetto delle prerogative stabilite dallo statuto a tutela delle minoranze.

Art. 26.

Attribuzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale rappresenta il Piemonte.

2. Il consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della giunta regionale.

3. Il consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo statuto e dalle leggi regionali.

Art. 27.

Esercizio della potestà regolamentare

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al consiglio regionale.

3. Il consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla giunta previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

5. Il consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.

Art. 28.

Altre attribuzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:

- a) alla programmazione;
- b) alle politiche economiche;
- c) ai tributi e alla contabilità;
- d) alle nomine, salvo quelle attribuite al presidente della giunta regionale e alla giunta;
- e) ai referendum;
- f) ai rapporti istituzionali;
- g) ai principi di organizzazione del personale regionale.

2. Il consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui una espressione delle minoranze, per l'elezione del presidente della Repubblica.

3. Il consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richiede l'approvazione del consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.

Art. 29.

Autonomia funzionale e contabile del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.

2. Il bilancio e il rendiconto del consiglio sono deliberati dall'ufficio di presidenza, approvati dal consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.

Art. 30.

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del regolamento, commissioni permanenti composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi consiliari.

2. Il presidente del consiglio stabilisce la composizione numerica delle commissioni e comunica al consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei gruppi consiliari.

3. Le commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Alle commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del consiglio.

4. Le commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.

5. Le commissioni, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.

Art. 31.

Commissioni speciali

1. Il consiglio regionale istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;

b) commissioni di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle commissioni.

3. Le commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono presiedute da un consigliere di minoranza.

Art. 32.

Poteri di consultazione delle commissioni

1. Le commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.

2. Le commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal regolamento o deliberati dal consiglio regionale.

3. È esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al consiglio alle sedute delle commissioni in cui si procede alla stesura e all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

4. Le commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 33.

Rapporti delle commissioni permanenti e speciali con la giunta regionale

1. Il presidente della giunta o un assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni.

2. Qualora il presidente della giunta non partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun assessore a rappresentarlo, le commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.

3. Le commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli assessori, di titolari degli uffici dell'amministrazione regionale e, sentito il presidente del consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.

4. Le commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.

5. I membri della giunta non possono presiedere le commissioni del consiglio.

Art. 34.

Commissione permanente programmazione e bilancio

1. La commissione permanente programmazione e bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre commissioni secondo la loro competenza.

2. La commissione esamina altresì in sede consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti.

3. La commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al consiglio regionale.

Art. 35.

Giunta per il regolamento

1. In seno al consiglio regionale è istituita la giunta per il regolamento. Nella composizione della giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.

2. La giunta per il regolamento elabora proposte relative al regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.

3. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

4. Il consiglio approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 36.

Giunta per le elezioni, le ineleggibilità le incompatibilità e l'insindacabilità

1. In seno al consiglio regionale è istituita la giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Nella composizione della giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i gruppi consiliari.

2. La giunta riferisce al consiglio sulle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del consiglio.

3. La giunta riferisce al consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del consiglio.

4. La presidenza della giunta è attribuita ad un consigliere espresso dalle minoranze.

Art. 37.

Commissione consultiva per le nomine

1. La commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel regolamento, viene consultata dal presidente della giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la giunta stessa o il suo presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

2. Per le nomine di competenza del consiglio regionale, spetta alla commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 38.

Consulta regionale delle elette

1. Presso il consiglio regionale è istituita la consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società.

2. La consulta esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del consiglio e della giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.

Art. 39.

Sessioni ordinarie del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre.

2. Il consiglio si riunisce inoltre su convocazione del presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. I lavori del consiglio sono organizzati secondo le modalità indicate dal regolamento.

Art. 40.

Sessioni straordinarie del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il presidente del consiglio o ne facciano richiesta il presidente della giunta regionale o un quinto dei consiglieri in carica.

2. La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla presidenza del consiglio.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.

4. La convocazione di cui al comma è effettuata dal consigliere richiedente più anziano di età.

Art. 41.

Convocazione d'urgenza

1. In casi di particolare necessità e urgenza, il consiglio regionale può essere convocato dal suo presidente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 42.

Sessione per la legge comunitaria regionale

1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.

2. I lavori del consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Il presidente del consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal regolamento.

Art. 43.

Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute

1. Il consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento.

2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Capo IV

FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 44.

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla giunta regionale, ai consiglieri regionali, ai consigli provinciali, ai consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al capo II del titolo IV.

Art. 45.

Procedimento di approvazione della legge

1. Ogni progetto di legge è esaminato da una commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri.

2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il consiglio dichiara l'urgenza.

3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.

Art. 46.

Procedimento in sede legislativa

1. Il presidente del consiglio regionale, con il consenso di tutti i presidenti dei gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal regolamento. In tale sede tutti i gruppi presenti in consiglio possono essere rappresentati.

2. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al consiglio se la giunta regionale o un ventesimo dei componenti del consiglio o un quinto dei membri della commissione richiedono che sia discusso o votato dal consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.

3. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Art. 47.

Promulgazione e pubblicazione della legge

1. La legge regionale è promulgata dal presidente della giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte».

Art. 48.

Qualità della legislazione

1. I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

Art. 49.

Principi per l'esercizio dell'attività legislativa

1. Nell'esercizio dell'attività legislativa il consiglio regionale prende a base i principi e i diritti del titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.

Capo V

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GIUNTA

Art. 50.

Elezione del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.

2. La giunta regionale e il presidente uscente cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo presidente. Nelle more della nomina della nuova giunta, il presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Il presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della giunta tra i quali un vice presidente e ne dà comunicazione al consiglio nella seduta di insediamento.

4. Nella medesima seduta, il presidente presenta la giunta e illustra al consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito.

5. I componenti della giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 51.

Attribuzioni del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al consiglio regionale, previa adozione da parte della giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto.

2. Il presidente della giunta inoltre:

- a) convoca e presiede la giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;
- b) dirime i conflitti di attribuzione tra gli assessori;
- c) esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;
- d) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla costituzione, dallo statuto e dalle leggi;
- e) informa il consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della giunta.

Art. 52.

Sfiducia al presidente della giunta regionale

1. Il consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

3. Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il presidente e la giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.

Art. 53.

Scioglimento del consiglio regionale

1. L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

Art. 54.

Assessori regionali

1. Ai componenti della giunta non consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario, nonché la normativa in genere, prevista per i consiglieri, in quanto compatibile con i principi e i limiti previsti dall'ordinamento statale e regionale.

2. Il presidente della giunta regionale assegna ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia. Il presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al consiglio regionale, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore. Il presidente, in qualsiasi momento, ha facoltà di avocare a sé il compimento di singoli atti.

Art. 55.

Organizzazione della giunta regionale

1. La giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal presidente e dagli assessori in numero non superiore a quattordici, di cui uno assume la carica di vice presidente.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, secondo le modalità previste dal regolamento interno di funzionamento della giunta.

3. La giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 56.

Attribuzioni della giunta regionale

1. La giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi.

2. La giunta inoltre:

- a) predisporre il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del consiglio;
- b) predisporre il disegno di legge comunitaria regionale;
- c) amministra il patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
- d) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a società a partecipazione regionale;
- e) delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;
- f) delibera, informandone il consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale;
- g) ha facoltà, previa delega del consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvato dal consiglio;
- h) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 57.

Deliberazioni d'urgenza della giunta regionale

1. La giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del consiglio regionale.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.

4. Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde la sua efficacia, qualora il consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di giunta.

5. Il consiglio, qualora abbia negato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Capo VI

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE

Art. 58.

Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

1. Gli uffici della Regione, gli enti e le aziende istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la responsabilità dell'amministrazione.

2. La Regione promuove la semplificazione amministrativa e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.

3. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi e strutture.

Art. 59.

Conferimento ed esercizio delle funzioni amministrative

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione conferisce, con legge, le funzioni amministrative agli enti locali, mantenendo quelle che necessitano di un esercizio unitario.

Art. 60.

Enti, aziende e società regionali

1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.

3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al consiglio e alla giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.

Art. 61.

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel *Bollettino ufficiale* è effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.

3. Chiunque ha diritto di avere copia integrale degli atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della procedura disciplinata dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, FINANZA
E BILANCIO DELLA REGIONE*Capo I*

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 62.

Programmazione regionale

1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del paese.

2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.

3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal consiglio regionale.

4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.

5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.

6. La giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.

7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun consigliere regionale.

Capo II

FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 63.

Documento di programmazione economico-finanziaria regionale

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.

Art. 64.

Entrate, demanio e patrimonio

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Le norme relative alle entrate, alle modalità di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 65.

Bilancio annuale e pluriennale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La giunta regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità, presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal consiglio regionale.

3. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

5. Il regolamento del consiglio disciplina la sessione di bilancio.

Art. 66.

Esercizio provvisorio del bilancio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Art. 67.

Legge finanziaria regionale

1. La giunta presenta al consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

2. La giunta può presentare al consiglio per l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.

Art. 68.

Rendiconto generale e assestamento di bilancio

1. L'approvazione del rendiconto avviene con legge entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

2. L'assestamento di bilancio è approvato dal consiglio regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 69.

Limiti in materia di spesa e di bilancio

1. Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte.

Capo III

CONTROLLI

Art. 70.

Controlli interni

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni.

2. La giunta e il consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di effettuazione dei controlli interni.

Art. 71.

Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa

1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Il consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 72.

Istituti della partecipazione

1. Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
- b) l'iniziativa degli enti locali;
- c) il referendum abrogativo e consultivo;

d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;

e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.

2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo statuto e dalle leggi.

Capo II

INIZIATIVA POPOLARE E INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 73.

Disciplina dell'iniziativa

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.

2. Il regolamento fissa le modalità per garantire l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali.

Art. 74.

Esercizio dell'iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonchè di proposte di legge alle Camere.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione scritta.

Art. 75.

Esercizio dell'iniziativa degli enti locali

1. I consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui all'art. 73, comma 1, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni.

2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla commissione consiliare competente.

Art. 76.

Procedura di approvazione

1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al consiglio.

2. La commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.

3. Il consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della commissione.

4. Ove il consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

Capo III

R E F E R E N D U M

Art. 77.

Referendum

1. Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

2. La Regione ne favorisce l'esercizio secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 78.

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedono almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre consigli provinciali o dieci consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione hanno diritto di partecipare al referendum.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 79.

Limiti del referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari.

2. Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 80.

Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi

1. I regolamenti regionali e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79.

2. Non è proponibile il referendum nel regolamento interno del consiglio regionale, sui regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

3. Il referendum è altresì improponibile sugli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, nonché sulle materie escluse a norma dell'art. 79.

Art. 81.

Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla commissione di garanzia di cui all'art. 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla legge.

Art. 82.

Effetti del referendum abrogativo

1. L'approvazione della proposta di referendum produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.

2. L'abrogazione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.

3. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

4. Il Presidente, sentita la giunta regionale, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 83.

Referendum consultivo

1. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge.

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il presidente della giunta regionale è tenuto a proporre al consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il presidente della giunta ha facoltà di proporre egualmente al consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 84.

Disciplina del referendum

1. La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo statuto.

Capo IV

ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 85.

Petizioni e interrogazioni

1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere petizioni al consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'ufficio di presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.

2. Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione.

3. Il regolamento disciplina il procedimento di presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.

Art. 86.

Consultazione popolare

1. La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.

2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Capo V

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 87.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione.

Capo VI

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 88.

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. Il consiglio esprime parere obbligatorio:

a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;

b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;

c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

3. Il consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

Art. 89.

Modalità di elezione e funzionamento

1. Il consiglio delle autonomie locali è composto dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.

2. Il consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il consiglio regionale del Piemonte.

3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.

TITOLO V

ISTITUTI DI GARANZIA

Capo I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 90.

Ufficio del difensore civico

1. L'ufficio del difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al consiglio regionale.

2. L'ufficio del difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

3. L'ufficio del difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.

4. L'ufficio del difensore civico è regolato dalla legge.

Capo II

COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 91.

Commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex consiglieri regionali.

2. La commissione elegge al proprio interno un presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.

3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

Art. 92.

Attribuzioni della commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia, su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri oppure del consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:

a) sull'interpretazione dello statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento.

3. La commissione di garanzia trasmette al consiglio regionale tutti i pareri espressi.

4. Il consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.

5. Il presidente e la giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

Capo III

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI

Art. 93.

Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini

1. La commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo statuto.

2. La legge regionale istituisce la commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Capo IV

GARANZIE DELLE OPPOSIZIONI

Art. 94.

Garanzie delle opposizioni

1. Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo statuto e dal regolamento interno del consiglio regionale che disciplina le modalità e gli strumenti del loro esercizio.

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:

a) ai tempi di lavoro del consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;

b) alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del consiglio e della giunta regionale;

c) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del consiglio;

d) all'informazione sulle proposte e sulle attività delle stesse opposizioni.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Capo I

PERSONALE REGIONALE

Art. 95.

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

2. Ai dirigenti spetta l'attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 96.

Ruolo organico del personale regionale

1. Le norme sugli uffici della giunta e del consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione.

2. La giunta e il consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La giunta e l'ufficio di presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.

TITOLO VII

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Capo I

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Art. 97.

Rapporti con gli enti locali

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i comuni, le comunità montane e le province. Disciplina altresì le funzioni amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al principio di differenziazione. La Regione valorizza le forme associative sovracomunali.

Art. 98.

Conferenza Stato-Regioni e intese fra Regioni

1. La Regione partecipa alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il Presidente della Regione informa periodicamente il consiglio regionale sui lavori della conferenza.

3. La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni.

Art. 99.

Rapporti con la Corte dei conti

1. La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

2. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei conti.

Capo II

OSSERVATORI E CONSULTE

Art. 100.

Osservatori e consulte

1. La legge regionale ha facoltà di istituire osservatori e consulte e di disciplinarne la dotazione, l'organizzazione e il funzionamento.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Capo I

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 101.

Procedimento di revisione dello statuto

1. Lo statuto è modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.

4. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.

Art. 102.

Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo, non sia stato richiesto il referendum.

2. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Lo statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, a seguito della relativa promulgazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello statuto.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I

1. Gli organi della Regione costituiti alla data di entrata in vigore del presente statuto, restano in carica sino all'insediamento degli organi dell'ottava legislatura regionale. Restano altresì in carica, nell'attuale composizione, le commissioni la cui scadenza coincide con la fine della legislatura.

2. Il consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento è fatto salvo il regolamento vigente.

II

1. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti emanati dalla giunta regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) fino all'entrata in vigore del presente statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 marzo 2005

GHIGO

Il testo sopra riportato è stato approvato dal consiglio regionale in prima deliberazione in data 6 agosto 2004, in seconda deliberazione in data 19 novembre 2004 e promulgato dal presidente della giunta regionale in data 4 marzo 2005.

05R0267

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2005.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 9 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0354

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 5.

Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 9 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Strumenti di programmazione delle Comunità montane

1. Le Comunità montane che non abbiano predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio-economico 2002-2005, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle Comunità montane), possono presentare piani annuali di sviluppo socio-economico con funzione anche di programma annuale operativo. Il consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Genova, 21 febbraio 2005

per il Presidente il vicepresidente: PLINIO

05R0355

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 6.

Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 9 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attesa dell'emanazione di una normativa regionale organica della materia, la Regione con la presente legge disciplina l'attuazione delle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali in osservanza della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

2. Rimangono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) la disciplina della produzione e del commercio delle sementi e piante da rimboscimento, di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboscimento) e successive modifiche;

b) la disciplina dell'attività sementiera, di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 (disciplina dell'attività sementiera) e successive modifiche, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera d);

c) la disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) e successive modifiche.

Art. 2.

Competenze regionali

1. Per l'attuazione delle misure di protezione di cui alla presente legge, la Regione tramite il proprio servizio fitosanitario regionale esercita il controllo fitosanitario sui vegetali ed i prodotti vegetali ottenuti nel territorio regionale destinati al consumo all'interno della Unione europea o all'esportazione, nonché sui vegetali ed i prodotti vegetali importati attraverso i punti di entrata autorizzati.

Art. 3.

F u n z i o n i

1. Al servizio fitosanitario regionale compete curare l'applicazione sul territorio regionale delle norme vigenti in materia fitosanitaria e quant'altro attribuito dalla normativa al servizio fitosanitario regionale nonchè in particolare:

a) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e sui prodotti vegetali;

b) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, nonchè di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;

c) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;

d) prescrivere tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonchè dei materiali di imballaggio, dei recipienti e quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi, ai fini della protezione fitosanitaria;

e) fornire assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il servizio fitosanitario regionale utilizza, quale necessario supporto specialistico, il proprio laboratorio fitopatologico, assumendo le relative spese di funzionamento.

3. Ai destinatari delle misure di cui al comma 1 non è dovuto alcun indennizzo.

4. In caso di inerzia dei destinatari delle misure imposte, la Regione per situazioni di particolare gravità provvede direttamente alla loro esecuzione, ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 4.

I s p e t t o r i f i t o s a n i t a r i

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3, comma 1, la Regione si avvale di personale qualificato che assume la denominazione di ispettore fitosanitario ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Gli ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti regionali appartenenti al servizio fitosanitario regionale inquadrati almeno nella categoria C che siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) laurea in scienze agrarie o forestali, o in scienze biologiche, ovvero diploma di perito agrario, di agrotecnico o titolo equipollente maturato presso scuole di formazione agraria o forestale;

b) specifica preparazione conseguita mediante frequenza di corsi di formazione professionale, oppure mediante un tirocinio di almeno sei mesi presso il servizio fitosanitario regionale.

3. Il presidente della giunta regionale nomina gli ispettori fitosanitari tra coloro che abbiano i requisiti di cui al comma 1 e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.

4. Gli ispettori fitosanitari esercitano le loro funzioni con le facoltà di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) per la durata di un triennio prorogabile alla scadenza e decadono dalla nomina per:

a) cessazione dal servizio;

b) collocamento a riposo;

c) destinazione ad altro ufficio o ad altro incarico non attinente alle funzioni di ispettore fitosanitario;

d) sanzioni disciplinari connesse all'esercizio dell'attività di ispettore fitosanitario;

e) altre cause previste dalla normativa vigente o stabilite con apposito provvedimento della giunta regionale.

Art. 5.

Compiti di vigilanza del servizio fitosanitario regionale

1. Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza fitosanitaria e dei compiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), il servizio fitosanitario regionale cura la gestione di reti di monitoraggio, di sistemi di allerta e adotta ogni ulteriore iniziativa ritenuta idonea al fine di prevenire ed ostacolare la diffusione degli organismi nocivi dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Art. 6.

Autorizzazione regionale

1. Ai fini della protezione fitosanitaria, sono tenuti al possesso di specifica autorizzazione per l'esercizio dell'attività vivaistica e per la produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali i seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:

a) i produttori di piante e dei loro materiali di propagazione, comprese le sementi delle piante ornamentali e delle piante da frutto di cui alle relative norme comunitarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, esclusi i prodotti preparati e pronti per il consumatore finale;

b) i commercianti di piante e dei loro materiali di propagazione, comprese le sementi delle piante ornamentali e delle piante da frutto di cui alle relative norme comunitarie sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni, esclusi i prodotti preparati e pronti per il consumatore finale;

c) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la commercializzazione al minuto presso la propria azienda;

d) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195 (modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096) che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;

e) i produttori e i commercianti di vegetali e di prodotti vegetali ai sensi della direttiva 2000/29/CE e successive modifiche, non ricompresi nelle precedenti lettere.

2. L'autorizzazione regionale sostituisce le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 7.

Procedimento di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al servizio fitosanitario regionale che provvede al rilascio della medesima o al diniego entro novanta giorni.

2. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita I.V.A.

3. Qualora dopo la morte del titolare o la variazione di titolarità dell'impresa l'attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro trenta giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 3, il servizio fitosanitario regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.

5. Il dirigente del servizio fitosanitario regionale approva il modello di domanda, stabilisce la documentazione da allegare alla medesima ed individua i requisiti di professionalità necessari per ogni categoria di richiedente.

Art. 8.

Obblighi del titolare di autorizzazione

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente il titolare di autorizzazione deve:

a) comunicare al servizio fitosanitario regionale, entro il termine di sessanta giorni successivi, la cessazione dell'attività;

b) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella domanda entro trenta giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;

c) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui risulti l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio ed al commercio nonché le relative strutture;

d) accompagnare i prodotti ceduti a terzi col passaporto delle piante, debitamente compilato, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 3.

2. I soggetti che si limitano a commercializzare i vegetali ed i prodotti vegetali non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1.

Art. 9.

Registro regionale dei produttori

1. Presso il servizio fitosanitario regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 6.

2. Il registro regionale assolve le funzioni di tutti i registri previsti in materia da normative nazionali o comunitarie.

Art. 10.

Controlli e misure fitosanitarie sulla produzione circolazione interna ed esportazione

1. Le attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 sono sottoposte alla vigilanza fitosanitaria per mezzo di controlli ordinari periodici e a campione.

2. Nel caso di partite di vegetali o di prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, il controllo viene attestato col rilascio di un certificato fitosanitario per l'esportazione conforme alle esigenze del Paese di destinazione.

Art. 11.

Commercio al dettaglio

1. L'attività di commercio al dettaglio dei materiali di propagazione, di fronde e fiori recisi e delle piante in vaso non è soggetta ad autorizzazione.

2. Il commercio su aree pubbliche di materiale di propagazione è consentito secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia ad eccezione della forma itinerante.

Art. 12.

Requisiti dei centri ispettivi nei punti di entrata

1. La Regione assicura il soddisfacimento dei requisiti dei centri ispettivi, di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole 19 ottobre 1998, per l'esecuzione dei controlli fitosanitari sui vegetali ed i prodotti vegetali importati attraverso i punti di entrata autorizzati ricadenti sul territorio regionale e provvede all'acquisizione dei necessari servizi, strutture ed attrezzature.

Art. 13.

Tariffario

1. Nell'ambito delle attività di cui alla presente legge, la giunta regionale individua i servizi che sono resi dietro pagamento di un corrispettivo, le modalità di pagamento nonché il relativo tariffario.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti l'attività di cui all'art. 6 senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.550,00 a € 9.300,00.

2. Chiunque commercializzi vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 520,00 a € 3.120,00.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d) ed e), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.560,00.

4. Chiunque non effettui la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 130,00 a € 780,00.

5. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 520,00 a € 3.120,00, oltretutto con la sanzione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15.

6. Chiunque eserciti il commercio di materiale di propagazione dei vegetali in forma itinerante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 520,00 a € 3.120,00.

7. Sono fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale in materia.

8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni ed alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni.

9. La Regione provvede all'irrogazione delle sanzioni e all'introito delle somme riscosse.

Art. 15.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione regionale

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 14 il servizio fitosanitario regionale sospende l'autorizzazione di cui all'art. 6 e la facoltà di emissione del passaporto delle piante e del documento di commercializzazione qualora accerti una delle seguenti condizioni e fino al venire meno della stessa:

a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da gravi processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;

b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE e successive modificazioni;

c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale l'autorizzazione è sospesa fino a tre mesi.

3. Il servizio fitosanitario regionale dispone la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 6 nei casi di recidiva nella inosservanza delle prescrizioni impartite.

Art. 16.

Revoca di delega

1. Dal 1° gennaio 2006 è revocata la delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 luglio 1983, n. 30 (ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana); a partire da tale data le domande di cui all'art. 6 vengono presentate al servizio fitosanitario regionale.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Il servizio fitosanitario regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla verifica delle autorizzazioni in corso per accertarne la conformità alle nuove disposizioni ed eventualmente richiedere i relativi adeguamenti. A tal fine gli enti delegati trasmettono alla Regione gli atti relativi all'attività svolta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 30/1983 e, a seguito di esito positivo della verifica, viene rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 1 e i titolari vengono iscritti d'ufficio nel Registro regionale dei produttori.

2. L'autorizzazione rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge decade quando il titolare non ha ottemperato alle disposizioni di adeguamento eventualmente impartite dal servizio fitosanitario regionale ai sensi del comma 1 entro i termini prescritti e quando il titolare non rientra fra coloro che debbono essere autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 1; in tal caso il dirigente del servizio fitosanitario regionale ne dà comunicazione all'interessato e dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. Gli enti delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 30/1983 provvedono alla definizione delle domande di autorizzazione loro presentate entro il 31 dicembre 2005 e le trasmettono alla Regione.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) le entrate previste dagli articoli 13 e 14 iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale:

Titolo III: entrate extratributarie;

Categoria 3.1 «Proventi e corrispettivi da beni e servizi»;

U.P.B. 3.1.2 «Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti»;

U.P.B. 3.1.4 «Altri proventi di parte corrente»;

b) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a € 6.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004 e conseguente variazione in aumento di € 6.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 13.107 «Spese per l'assistenza tecnica in agricoltura» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 febbraio 2005

BIASOTTI

05R0356

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 9 marzo 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento di articoli nella legge regionale n. 23/1996 e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 7-bis. (Programmi di assistenza tecnica). — 1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi alle associazioni regionali di categoria della pesca marittima per lo svolgimento di azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica, di cui all'art. 15, comma 3 del Regolamento CE n. 2792/1999, a carattere regionale e di attività connesse con l'applicazione di regolamenti dell'Unione europea.

2. L'intensità dell'aiuto, nei limiti di cui all'allegato IV del Regolamento CE n. 2792/1999, è la seguente:

a) fino al 100 per cento per azioni di interesse collettivo, aventi una pluralità di destinatari;

b) fino al 40 per cento per azioni di interesse individuale, aventi un unico destinatario.

Art. 7-ter (Modalità di presentazione dei programmi di assistenza tecnica per accedere ai contributi e procedure). — 1. Le associazioni regionali di categoria della pesca marittima, per ottenere i contributi di cui all'art. 7-bis, presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda con allegato il programma di assistenza tecnica da svolgere nell'anno stesso.

2. La giunta regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, approva i programmi di assistenza tecnica e liquida un acconto pari all'80 per cento del contributo; il restante importo è liquidato ad avvenuta verifica dell'attività svolta.

3. La giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 8-bis

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 23/1996 è inserito il seguente articolo:

«Art. 8-bis. (Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura). — 1. È istituita la commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura che esprime pareri:

a) sulle tematiche indicate da leggi o regolamenti nazionali o regionali;

b) sui progetti di sviluppo delle attività di pesca, delle attività ad essa connesse e di acquacoltura;

c) su questioni inerenti la pesca in ambito regionale;

d) su questioni di natura ambientale che interagiscono con la pesca;

e) su progetti di pianificazione delle attività in aree demaniali di interesse per l'attività della pesca professionale.

2. La commissione consultiva locale di cui al comma 1 è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale «Allevamento, caccia e pesca», con funzioni di presidente;

b) un funzionario appartenente alla struttura regionale «Allevamento, caccia e pesca» che svolge funzioni di segretario;

c) un funzionario regionale esperto in opere marittime ed ecosistema marino;

d) un funzionario regionale esperto in materia di sanità veterinaria;

e) un funzionario regionale esperto in materia di pianificazione territoriale;

f) due rappresentanti delle Capitanerie di porto;

g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria del settore della pesca e dell'acquacoltura riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

h) due esperti di biologia marina designati dall'Università degli studi di Genova;

i) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;

j) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

k) un rappresentante designato dai direttori dei mercati ittici locali;

l) un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva, da queste congiuntamente designato;

m) un rappresentante dei commercianti dei prodotti ittici.

3. La giunta regionale stabilisce i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 1.

4. In relazione ai problemi posti all'ordine del giorno, possono essere invitate a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 9

1. Nell'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 23/1996 è aggiunta la seguente lettera d):

«d) la Regione promuove ed attua iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione del settore pesca ed acquacoltura.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'art. 10 della legge regionale n. 23/1996 è così sostituito:

«Art. 10. (Osservatorio ligure marino per la pesca e l'ambiente). —

1. La Regione Liguria e i suoi enti strumentali possono instaurare rapporti di collaborazione con il consorzio tra società cooperative denominato «Osservatorio ligure pesca ed ambiente» al fine di potersi avvalere delle professionalità, ricerche e dati attinenti le problematiche del comparto marino, acquacoltura e pesca.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 12-bis

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 23/1996 è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis. (Esenzione dalla notificazione). — 1. Gli aiuti concessi per le azioni volte alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica poste in essere dalle associazioni di categoria che operano per conto dei produttori non sono soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 1595/2004 dell'8 settembre 2004 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 291/3 del 14 settembre 2004».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 14.104 «Azioni per lo sviluppo del settore pesca ed acquacoltura marittima» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - Area XIV «Industria, piccola e media impresa».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 febbraio 2005

BIASOTTI

05R0357

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0429

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 2.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 15 febbraio 2005)

(Omissis).

05R0428

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 8/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Visto, in particolare, l'art. 23 della suddetta legge regionale che prevede l'adozione di un regolamento per stabilire, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 21 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi;

E M A N A

il seguente Regolamento:

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche, disciplina l'esercizio del trasporto pubblico locale su ferro ed i suoi servizi sostitutivi, relativamente alle attività che interessano la tutela dell'utenza.

2. Per servizio sostitutivo si intende il servizio svolto, in sostituzione di corse ferroviarie, con autobus agli stessi orari e con gli stessi collegamenti della linea ferroviaria.

TITOLO II

OBBLIGHI A CUI DEBbono ATTENERSI LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI PROGRAMMATI REGIONALI ED INTERREGIONALI SU FERRO E LORO SERVIZI SOSTITUTIVI.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E MARCHIO IDENTIFICATIVO DEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 2.

Marchio identificativo del sistema del trasporto regionale

1. Il marchio identificativo del sistema del trasporto regionale è costituito da un semicerchio che si sviluppa intorno allo stemma della Regione Toscana intersecato da una lancia, secondo le caratteristiche grafiche e cromatiche definite nel documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera a).

2. Il marchio di cui al comma 1, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 33 di altezza, è apposto esternamente ad ogni singolo treno, formato da materiale nuovo o rinnovato con contributi della Regione, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.

Art. 3.

Carta aziendale dei servizi

1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico su ferro e loro servizi sostitutivi sono tenuti a:

a) provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, all'adozione, ed alla pubblicazione della carta aziendale dei servizi di trasporto svolti sul territorio regionale, e della relativa versione ridotta nel rispetto dello schema tipo allegato al presente regolamento sotto la lettera b);

b) provvedere al tempestivo aggiornamento della carta aziendale e della versione ridotta in caso di modifica dei dati in esse contenuti, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta variazione;

c) inviare la carta dei servizi, la versione ridotta della stessa e gli eventuali aggiornamenti, alla Regione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nonché alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale l'azienda effettua servizi di trasporto, alle associazioni dei consumatori e utenti riconosciute ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela dei consumatori e utenti) ed al «Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, entro venti giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pubblicazione e a dare idonea attestazione dell'invio;

d) porre in visione per l'utenza presso le sedi aziendali, le stazioni e a bordo di ciascun treno, con decorrenza dal termine ultimo di pubblicazione, la carta dei servizi e le eventuali modifiche o integrazioni;

e) garantire un'adeguata diffusione della versione ridotta presso le biglietterie delle stazioni;

f) pubblicare e rendere consultabile la carta dei servizi nel termine di cui alla lettera a) sul sito internet aziendale. Nel caso la carta dei servizi non risulti consultabile la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a tre giorni.

2. In caso di servizi affidati tramite procedura con corsuale ai sensi della legge regionale n. 42/1998, la carta aziendale dei servizi è redatta dal soggetto esercente con riferimento al singolo lotto.

Art. 4.

Servizio telefonico

1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un servizio informazioni telefonico attivo per almeno dodici ore al giorno; il costo di chiamata a carico dell'utenza non può superare quello di una normale tariffa di rete preventivamente comunicata all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata dal soggetto esercente. Il relativo numero è esposto presso le stazioni, le fermate, le biglietterie principali, nonché sulle pubblicazioni destinate all'utenza.

Art. 5.

Sito internet

1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un sito internet nel quale sono pubblicati la carta dei servizi, il programma di esercizio, il sistema tariffario, il numero verde e l'indirizzo regionale di posta elettronica per i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale e ogni altra informazione utile all'utenza.

2. Il programma di esercizio è descritto con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.

Capo II

INFORMAZIONE A TERRA E A BORDO

Art. 6.

Unità informative

1. Ai sensi del presente regolamento costituiscono unità informativa:

a) la stazione;

b) la fermata;

c) il treno o l'autobus adibito a servizio sostitutivo previsto in orario e i treni a composizione di materiale ordinario

d) il sito internet dedicato.

Art. 7.

Informazione a terra

1. Presso ciascuna stazione o fermata i soggetti gestori sono tenuti ad esporre:

a) gli orafi aggiornati ad ogni variazione;

b) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano, individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;

c) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita esterni dei titoli di viaggio alternativi o sostitutivi alla biglietteria e/o ai distributori automatici, ed alla loro distanza dalla fermata o stazione ferroviaria;

d) l'indicazione che qualora non risulti possibile acquistare il biglietto per cause ininputabili al soggetto esercente, la maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non applicata sui treni classificati interregionali, diretti e regionali;

e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera c);

f) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;

g) il sistema tariffario vigente;

h) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;

i) l'esposizione del grafo di rete con evidenziazione delle località ove avvengono i servizi di interconnessione.

Art. 8.

Informazione a bordo

1. A bordo di ogni singola carrozza sono esposti:

a) gli indicatori di percorso relativi alla linea, con l'indicazione delle fermate;

b) l'estratto del sistema tariffario applicato;

c) le modalità di convalida dei biglietti;

d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;

e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera c);

f) l'indicazione che la Carta dei servizi consultabile mediante richiesta al personale viaggiante;

g) l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all'art. 15 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.

2. A bordo di ogni treno è attiva l'informazione acustica strumentale e/o vocale, a cura del personale viaggiante, nonché l'informazione visiva, laddove siano presenti i display e le idonee strumentazioni, per le variazioni del servizio con riferimento, all'attivazione della prima informativa per le soste superiori a 8 minuti e comunque non programmate in orario.

3. A bordo di ogni singola carrozza è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.

Art. 9.

Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente

1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 7 e 8 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e non ripristinate entro tre giorni.

Capo III

STRUMENTI DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Art. 10.

Diario della regolarità

1. I soggetti esercenti sono tenuti a redigere e a rendere visibile presso la sede legale, o altra sede indicata, il diario della regolarità del servizio, dal quale risultino con chiarezza le seguenti informazioni:

a) produzione giornaliera del servizio;

b) produzione progressiva del servizio aggiornata al giorno precedente;

c) motivazione degli scostamenti della produzione programmata.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.

Art. 11.

Diario di bordo

1. I soggetti esercenti sono tenuti a redigere per ogni treno o corsa sostitutiva prevista in orario, il diario di bordo, composto da documentazione dalla quale risultino con chiarezza le seguenti informazioni:

a) orari effettivi di partenza/arrivo ad ogni fermata con le motivazioni dello scostamento dell'orario programmato;

b) lo stato di pulizia delle carrozze;

c) la composizione del treno o corsa sostitutiva con le motivazioni degli scostamenti dalla composizione programmata;

d) i posti offerti ed utilizzati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono descritte con i codici utilizzati per le comunicazioni all'osservatorio regionale.

Capo IV

CONDIZIONI IGIENICHE E FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO

Art. 12.

Igiene dei locali e dei mezzi

1. I soggetti gestori sono tenuti a garantire il rispetto delle condizioni igieniche prescritte dal presente articolo.

2. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante gli interventi di pulizia ordinaria giornaliera previsti nel programma delle pulizie. Tale programma è trasmesso alla Regione Toscana entro trenta giorni dalla data della sua adozione.

3. La data e la tipologia dell'ultima operazione di pulizia deve essere esposta su ogni carrozza o vettura.

4. La pulizia straordinaria, dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.

Art. 13.

Vendita dei titoli di viaggio

1. I biglietti sono posti in vendita secondo quanto stabilito contrattualmente e nel rispetto del sistema tariffario vigente.

2. La vendita a bordo dei titoli di viaggio è garantita, con l'eventuale maggiorazione del prezzo dei biglietti venduti a terra per i collegamenti richiesti, nel limite massimo di € 5,00. Al possessore del biglietto di seconda classe che acquista in treno il cambio del biglietto per il servizio di prima classe potrà essere applicata, una eventuale maggiorazione di € 3,00, oltre alla differenza del costo del biglietto.

3. Le emittitrici e le obliteratrici dei titoli di viaggio sono mantenute in condizioni di regolare funzionamento. La violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui venga rilevato il mancato funzionamento. Nel caso che il mancato funzionamento sia imputabile ad atto vandalico la violazione sussiste e viene contestata qualora il ripristino non avvenga entro tre giorni dall'accertamento.

4. I soggetti esercenti garantiscono la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio presso i punti di rivendita utilizzati.

5. Qualora non risulti possibile acquistare il biglietto per cause imputabili al soggetto esercente, e in assenza di punti di vendita esterni, la maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non è applicata sui treni classificati interregionali, diretti e regionali.

Art. 14.

Manutenzione di impianti accessori

1. Tutti gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, pedane per la salita dei portatori di handicap, climatizzatore devono essere mantenuti in condizioni di regolare funzionamento.

Art. 15.

Rimborso del biglietto.

1. I soggetti gestori sono tenuti a rimborsare il biglietto ai viaggiatori che ne facciano esplicita formale richiesta per relazioni su treni classificati interregionali, diretti e regionali, nel caso in cui la corsa sia soppressa o venga effettuata con più di trenta minuti di ritardo per cause ad essi imputabili.

2. La misura del rimborso deve essere del 100% senza alcuna decurtazione se il viaggiatore nella condizione di cui al comma 1 non fruisce del viaggio; nella misura del 50% se vi è stata fruizione a qualunque titolo del viaggio.

3. Il rimborso può consistere nella restituzione diretta del denaro o nell'emissione di un «buono cedibile» valido per l'acquisto di altri biglietti. La modalità di rimborso adottata dal soggetto esercente deve essere comunicata per approvazione alla Regione Toscana preventivamente alla data di cui al successivo art. 21.

4. Per i viaggiatori in possesso di abbonamenti la misura prevista al comma 2 deve essere calcolata in rapporto ad un singolo viaggio effettuabile rispetto alla tariffa dell'abbonamento stesso.

5. In base all'organizzazione aziendale i singoli esercenti organizzano il rilevamento degli aventi diritto al rimborso. La procedura del ciclo del rimborso deve essere conclusa entro tre giorni dalla data della formale richiesta presentata dal singolo viaggiatore.

6. Il rimborso deve essere effettuabile in tutte le biglietterie presenziate.

7. Le relazioni interessanti più vettori sono soggette a rimborso solo per le frazioni di viaggio sulle quali si è verificato il ritardo di cui al comma 1.

8. Le condizioni e le procedure applicate devono essere contenute nella «Carta dei servizi e negli orari ufficiali acquistabili dal pubblico.

Art. 16.

Modalità di effettuazione del servizio

1. Il servizio deve essere svolto assicurando la piena fruibilità dei posti, offerti come risultanti nel programma di esercizio.

2. Il materiale rotabile utilizzato in sostituzione del materiale individuato nel contratto deve essere di pari livello rispetto a quello sostituito, relativamente agli aspetti di qualità, funzionalità e sicurezza.

3. La sosta alle fermate, comprese quelle facoltative, è garantita consentendo la regolare salita e discesa dei passeggeri.

4. Il personale dipendente deve tenere un comportamento cortese e rispettoso dei confronti dell'utenza, portare il cartellino identificativo ed indossare la divisa prescritta.

5. Qualora nell'effettuazione del servizio si verifica, mediante monitoraggio mensile, sovraffollamento di utenti nelle carrozze di seconda classe con oltre il 120 per cento dei posti a sedere offerti fra due stazioni, in ambito extraurbano dello stesso collegamento, per un arco temporale di sette giorni, il gestore del servizio provvede al declassamento delle carrozze di prima classe presenti nella composizione del treno dandone specifica indicazione nell'orario al pubblico e con avviso nelle stazioni e sui treni interessati.

Art. 17.

Gestione dei reclami inoltrati dall'utenza

1. La Regione inoltra ai soggetti esercenti i reclami degli, utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde.

2. I soggetti esercenti predispongono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all'invio delle stesse alla struttura regionale competente, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo, tramite lettera raccomandata a.r., fax o posta telematica.

Art. 18.

Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza

1. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all'art. 24, legge regionale n. 42/1998, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione dei documenti del soggetto esercente relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere ai treni e alle vetture dei servizi sostitutivi previsti in orario, agli uffici ed alle sedi aziendali.

2. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è effettuato sulla base delle indicazioni impartite dall'ente competente. Si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e, per quanto in essa non previsto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. I soggetti esercenti sono tenuti a comunicare alla Regione le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore d'esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 19.

Dati di soddisfazione dell'utenza

1. I soggetti esercenti effettuano ed inviano alla Regione, almeno una volta all'anno, il monitoraggio della qualità percepita dai clienti, relativamente ai seguenti fattori di qualità:

- a) sicurezza;
- b) regolarità, del servizio;
- c) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e dei locali aperti all'utenza;
- d) comfort del viaggio a bordo e nelle stazioni;
- e) servizi per disabili;
- f) informazione alla clientela;
- g) aspetti relazionali e di comunicazione;
- h) livello di servizio commerciale e nel front office;
- i) integrazione modale;
- i) attenzione all'ambiente.

2. Il dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente definisce, con proprio atto, criteri tecnico-metodologici di conduzione dell'indagine. Fino all'adozione di tale atto i soggetti esercenti effettuano il monitoraggio attenendosi esclusivamente a quanto previsto dal comma 1.

Art. 20.

Modalità di produzione dei dati all'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti

1. I soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sono tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti, i dati informativi inerenti l'attività esercitata nei tempi e nei modi successivamente definiti dal dirigente della struttura regionale competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

(Omissis)

05R0157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 9/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Visto, in particolare, l'art. 23 della suddetta legge regionale che prevede l'adozione di un regolamento per stabilire, distintamente per ciascuna modalità di trasporto, gli obblighi a cui devono attenersi a tutela dell'utenza i soggetti gestori dei servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche, disciplina l'esercizio del trasporto pubblico locale su gomma relativamente alle attività che interessano la tutela dell'utenza dei servizi programmati e autorizzati.

2. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 21 e 22 il soggetto esercente è da intendersi il soggetto affidatario del lotto.

TITOLO II

OBBLIGHI CUI DEBBONO ATTENERSI I SOGGETTI ESERCENTI I SERVIZI PROGRAMMATI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Marchio identificativo del sistema del trasporto regionale

1. Il marchio identificativo del sistema del trasporto regionale è costituito da un semicerchio che si sviluppa intorno allo stemma della Regione Toscana intersecato da una lancia, secondo le caratteristiche grafiche e cromatiche definite nel documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera a).

2. Il marchio di cui al comma 1, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto esternamente ad ogni singolo mezzo di trasporto pubblico, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente.

Art. 3.

Carta aziendale dei servizi

1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico su gomma sono tenuti a:

a) provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, all'adozione ed alla pubblicazione della carta aziendale dei servizi di trasporto svolti sul territorio regionale, e della relativa versione ridotta, nel rispetto dello schema tipo allegato al presente regolamento sotto la lettera b);

b) provvedere al tempestivo aggiornamento della carta aziendale e della versione ridotta in caso di modifica dei dati in esse contenuti, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta variazione;

c) inviare la carta dei servizi, la versione ridotta della stessa e gli eventuali aggiornamenti, alla Regione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nonché alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale l'azienda effettua servizi di trasporto, alle associazioni degli utenti indicate dalla giunta regionale ed al «Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pubblicazione;

d) porre in visione per l'utenza, presso le sedi aziendali e le autostazioni presenziate, con decorrenza dal termine ultimo di pubblicazione, la carta dei servizi e le eventuali modifiche o integrazioni;

e) garantire un'adeguata diffusione della versione ridotta presso le autostazioni e le principali biglietterie;

f) pubblicare e rendere consultabile la carta dei servizi nel termine di cui alla lettera a) sul sito internet aziendale. Nel caso la carta dei servizi non risulti consultabile, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a tre giorni.

2. In caso di servizi affidati tramite procedura concorsuale ai sensi della legge regionale n. 42/1998, la carta aziendale dei servizi è redatta dal soggetto esercente con riferimento ad ogni singolo lotto.

Art. 4.

Servizio telefonico

1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un servizio informazioni telefonico attivo per almeno otto ore al giorno; il costo di chiamata a carico dell'utenza non può superare quello di una normale tariffa di rete preventivamente comunicata all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata dal soggetto esercente. Il relativo numero è esposto presso le autostazioni, capilinea e fermate, nonché sulle pubblicazioni destinate all'utenza.

2. Nel caso siano previsti servizi a richiesta, il relativo numero di chiamata è attivo per l'intera durata del servizio e nelle due ore antecedenti l'inizio del servizio stesso.

Art. 5.

Sito internet

1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un sito internet nel quale sono pubblicati la carta dei servizi, il programma di esercizio, il sistema tariffario, il numero verde e l'indirizzo regionale di posta elettronica per i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale e ogni altra informazione utile all'utenza.

Capo II

INFORMAZIONE A TERRA E A BORDO

Art. 6.

Unità informative

1. Ai sensi del presente regolamento costituiscono unità informative:

a) le singole fermate;

b) le autostazioni;

c) i capilinea;

- d) le biglietterie principali, come individuate dal contratto di servizio;
- e) i singoli mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico;
- f) il sito internet dedicato.

Art. 7.

Fermate

1. Presso ciascuna fermata di una stessa linea sono esposti:
- a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palma utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;
- b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati tempestivamente ad ogni variazione, corrispondenti agli orari allegati ai contratti di servizio, con il codice linea utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale. Nelle fermate individuate con atto dalla giunta regionale quali di interesse ai fini della rilevazione dei dati per l'osservatorio regionale dei trasporti, deve essere apposto il codice corsa;
- c) gli indicatori di percorso e delle principali fermate della linea, in forma grafica o descrittiva, corrispondenti alle linee indicate nei contratti di servizio;
- d) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
- e) il marchio regionale dei trasporti, riprodotto nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera a);
- f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera c);
- g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
- h) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita dei titoli di viaggio o dei distributori automatici e della loro distanza dalla fermata, nonché l'indicazione, con l'eventuale maggiorazione del prezzo, della possibilità di acquistare i titoli di viaggio a bordo ai sensi della legge regionale n. 42/1998, art. 19-bis, comma 5;
- i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti;
- j) l'indicazione, per i servizi extraurbani, del diritto al rimborso nei casi di cui all'art. 16, nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta.

2. Presso tutte le fermate espressamente identificate quali provvisorie sono esposti il nome dell'azienda e il suo marchio identificativo, nonché le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f).

3. Presso tutte le fermate non in uso, ma comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda, per l'esposizione del nome o del logo, deve essere apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e dell'eventuale fermata sostitutiva.

4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:

- a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f);
- b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.

5. Per i servizi «a chiamata» valgono le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g) ed h).

6. Presso le fermate sprovviste di punti vendita di biglietti è esposta l'indicazione che alla fermata stessa gli utenti hanno la facoltà di acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione del prezzo.

Art. 8.

Autostazioni, capilinea e biglietterie principali

1. Presso tutte le autostazioni, i capilinea e le biglietterie principali sono esposte:

- a) tutte le informazioni di cui all'art. 7, comma 1;
- b) le indicazioni concernenti il sistema tariffario vigente e, per i servizi oggetto di applicazione di più scaglioni tariffari, l'indicazione del costo di ciascuna corsa di riferimento origine/destinazione;
- c) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
- d) i grafici di rete relativi ai servizi urbani ed extraurbani, con l'indicazione delle interconnessioni con gli altri servizi di trasporto.

2. I soggetti esercenti assicurano l'effettiva apertura dei locali aziendali a cui l'utenza ha accesso e delle biglietterie principali secondo l'orario esposto.

Art. 9.

Informazione a bordo

1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:
- a) cartelli indicatori di percorso intercambiabili relativi alla linea, con l'indicazione delle principali fermate;
- b) il sistema tariffario applicato;
- c) le modalità di convalida dei biglietti;
- d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
- e) il marchio regionale dei trasporti, riprodotto nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera a);
- f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera c);
- g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
- h) per i servizi extraurbani, l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all'art. 16 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.

2. A bordo di ogni mezzo è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stesse aziende, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.

Art. 10.

Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente

1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e non ripristinate entro tre giorni.

Capo III

STRUMENTI DI CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Art. 11.

Diario della regolarità del servizio

1. I soggetti esercenti adottano il diario della regolarità del servizio, nel quale annotano giornalmente, gli scostamenti rispetto al programma di esercizio autorizzato con relative motivazioni, in relazione a ciascun lotto.

2. Il diario della regolarità è redatto secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel documento allegato al presente regolamento sotto la lettera d).

Art. 12.

Diario di bordo

1. A bordo di ciascun mezzo è conservato il diario di bordo, consistente in un registro da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio con la segnalazione degli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sulle prestazioni rese all'utente.

2. I soggetti esercenti redigono e conservano il diario di bordo secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel documento allegato al presente regolamento sotto la lettera e).

Capo IV

CONDIZIONI IGIENICHE E FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO

Art. 13.

Igiene dei locali e dei mezzi

1. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera.

2. La pulizia straordinaria dei mezzi deve essere effettuata con periodicità non superiore a quindici giorni; la data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta visibilmente sul mezzo. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia interna ed esterna degli autobus, la

vuotatura dei posacenere, la sostituzione dei poggiatesta, la pulizia della cappelliera, la spazzatura ed il lavaggio del corridoio, dei vani fra sedile e sedile, del posto guida e dei gradini e la pulizia dei vetri interni.

3. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.

Art. 14.

Vendita dei titoli di viaggio

1. I biglietti sono posti in vendita secondo quanto stabilito contrattualmente e nel rispetto del sistema tariffario vigente.

2. La vendita a bordo dei titoli di viaggio è garantita, con l'eventuale maggiorazione del prezzo dei biglietti venduti a terra per i collegamenti richiesti, nel limite massimo di:

euro 2,00 per i biglietti con un costo fino a euro 3,00;

euro 5,00 per i biglietti con un costo oltre a euro 3,00.

3. Le emittitrici e le obliteratrici dei titoli di viaggio sono mantenute in condizioni di regolare funzionamento. La violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui venga rilevato il mancato funzionamento. Nel caso che il mancato funzionamento sia imputabile ad atto vandalico la violazione sussiste e viene contestata qualora il ripristino non avvenga entro tre giorni dall'accertamento.

4. I soggetti esercenti garantiscono la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio presso i punti di rivendita utilizzati in relazione ai servizi fruibili dalle zone di rivendita;

Art. 15.

Manutenzione di impianti accessori

1. Tutti gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, obliteratrici, pedane per la salita dei portatori di handicap e climatizzatore devono essere mantenuti in condizioni di regolare funzionamento.

Art. 16.

Rimborso del biglietto

1. Nel caso di servizi extraurbani, i soggetti esercenti sono tenuti a rimborsare il biglietto agli utenti nel caso in cui la corsa venga effettuata con più di trenta minuti di ritardo per cause ad essi imputabili.

Art. 17.

Modalità di conduzione dei mezzi

1. La sosta dei mezzi deve essere effettuata alle fermate segnalate, consentendo la regolare salita e discesa, quando vi siano passeggeri a terra in attesa ed ogni qualvolta la fermata venga richiesta a bordo.

2. Gli autisti osservano modalità di guida idonee ad assicurare la buona qualità del servizio di trasporto. Devono effettuare gli spostamenti a portiere chiuse; aprirle solo a veicolo fermo, e chiuderle dopo aver controllato la regolare salita e discesa dei passeggeri.

Art. 18.

Rapporti con l'utenza

1. Il personale dipendente è tenuto ad un comportamento cortese e rispettoso nei confronti dell'utenza, portare il cartellino identificativo ed indossare la divisa aziendale.

Capo V

STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Art. 19.

Gestione dei reclami inoltrati dall'utenza

1. La Regione inoltra ai soggetti esercenti i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde.

2. I soggetti esercenti predispongono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all'invio delle stesse alla struttura regionale competente, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo, tramite lettera raccomandata a.r., fax o posta telematica.

Art. 20.

Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza

1. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all'art. 24 legge regionale n. 42/1998, dotato di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'ente competente, ha facoltà di prendere visione dei documenti del soggetto esercente relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere alle vetture, alle officine, ai depositi, agli uffici ed alle sedi aziendali.

2. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 23 della legge regionale n. 42/1998 è effettuato sulla base delle indicazioni impartite dall'ente competente. Si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e, per quanto non direttamente stabilito dal presente regolamento, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. I soggetti esercenti sono tenuti a comunicare alla Regione le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore d'esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 21.

Dati di soddisfazione dell'utenza

1. I soggetti esercenti effettuano ed inviano alla Regione, almeno una volta all'anno, il monitoraggio della qualità percepita dai clienti, reintivamente ai seguenti fattori di qualità:

- a) sicurezza;
- b) regolarità del servizio;
- c) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e dei locali aziendali;
- d) comfort del viaggio a bordo e nelle stazioni;
- e) servizi per disabili;
- f) informazione alla clientela;
- g) aspetti relazionali e di comunicazione;
- h) livello di servizio commerciale e nel front office;
- i) integrazione modale;
- j) attenzione all'ambiente;
- k) servizi aggiuntivi a bordo e nelle stazioni.

2. Il dirigente regionale responsabile in materia di trasporto pubblico locale definisce con proprio atto i criteri tecnico-metodologici di conduzione dell'indagine, individuati distintamente per le tipologie di trasporto urbano ed extraurbano. Fino all'adozione di tale atto i soggetti esercenti effettuano il monitoraggio attenendosi esclusivamente a quanto previsto dal comma 1.

Art. 22.

Modalità di produzione dei dati all'osservatorio per la mobilità ed i trasporti

1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti, i dati informativi inerenti l'attività esercitata nei tempi e nei modi successivamente definiti dal dirigente della struttura regionale competente.

TITOLO III

OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTORIZZATI

Capo I

SERVIZI AUTORIZZATI

Art. 23.

Igiene dei locali e dei mezzi

1. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera.

2. La pulizia straordinaria dei mezzi deve essere effettuata con periodicità non superiore a quindici giorni; la data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta visibilmente sul mezzo. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia interna ed esterna degli autobus, la vuotatura dei posacenere, la sostituzione dei poggiatesta, la pulizia della cappelliera, la spazzatura ed il lavaggio del corridoio e dei vani fra sedile e sedile, posto guida, gradini e pulizia vetri interni.

3. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.

Art. 24.

Rispetto del programma di esercizio

1. I soggetti esercenti sono tenuti a rispettare il programma di esercizio assentito con l'atto di autorizzazione dell'ente competente.

2. I programma di esercizio assentito che preveda l'espletamento di un servizio assimilabile ad una linea ordinaria di trasporto pubblico locale, con individuazione di palina, orari e percorsi prestabiliti, si ritiene non rispettato qualora:

a) il passaggio alla palina sia effettuato in anticipo rispetto all'orario vigente;

b) il passaggio alla palina sia effettuato con un ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'orario vigente, per cause imputabili al soggetto esercente;

c) la corsa sia soppressa per cause imputabili al soggetto esercente.

Art. 25.

Rimborso del biglietto

1. Nel caso di servizi extraurbani, le imprese esercenti sono tenute al rimborso del biglietto agli utenti nel caso in cui la corsa venga effettuata con oltre trenta minuti di ritardo rispetto all'orario vigente per cause ad esse imputabili.

Art. 26.

Informazioni a terra

1. Presso tutte le fermate, autostazioni e capilinea sono esposte:

a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palina utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;

b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati ad ogni variazione;

c) gli indicatori di percorso delle principali fermate, autostazioni e capilinea della linea, in forma grafica o descrittiva;

d) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;

e) il marchio regionale dei trasporti, riprodotto nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera «A»;

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera «C»;

g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;

h) le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;

i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti.

2. Presso tutte le fermate espressamente identificate come provvisorie sono esposte le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h).

3. Presso tutte le fermate non in uso, comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda per l'esposizione del nome e del logo, è apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e l'eventuale fermata sostitutiva.

4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:

a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.

Art. 27.

Informazioni a bordo

1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:

a) le indicazioni concernenti il sistema tariffario applicato;
b) il marchio regionale dei trasporti, riprodotto nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera «A»;

c) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera «C»;

d) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente.

Art. 28.

Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente

1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 26 e 27 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a sette giorni.

Capo II

SERVIZI AUTORIZZATI CON FINALITÀ TURISTICHE

Art. 29.

Rispetto del programma di esercizio

1. I soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico autorizzati con finalità turistiche rispettano il programma di esercizio approvato, garantendo l'effettuazione del servizio nella percentuale minima determinata dall'ente competente.

Art. 30.

Informazioni a bordo

1. A bordo di ogni mezzo deve essere esposto il numero verde regionale per i reclami dell'utenza riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera «C».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2005

PASSALEVA

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

(Omissis)

05R0158

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25, della Regione Piemonte, recante: «Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole e istituti musicali nella Regione Piemonte)». (Legge pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* - 3^a serie speciale - n. 9 del 5 marzo 2005).

Nell'indicazione della legge regionale citata in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pagina 6, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta ufficiale*, dove è scritto: «LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2094, n. 25», leggesi: «LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2004, n. 25».

05R0375

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507026/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 0 7 0 2 *

€ **2,00**